

Roma, 13 gennaio 2005
Prot. 22

CIRCOLARE N. 9 / 2005
AGLI ENTI ASSOCIATI

FR


FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO


Proroga scadenze condono edilizio.

Lo scorso **10 dicembre** è scaduto il termine per la presentazione delle domande di sanatoria degli abusi edilizi e per il versamento della prima rata degli oneri concessori e di oblazione; tale domanda doveva essere corredata della documentazione descrittiva dell'opera, della perizia giurata se l'opera supera i 450mc e dell'attestazione di versamento del 30% degli oneri concessori e dell'oblazione prevista (la prima rata deve essere pari almeno ad 1.700 e, nel caso in cui l'intero importo risulti essere inferiore a tale importo, il versamento doveva avvenire in unica soluzione).

Coloro che si sono avvalsi del condono devono però ricordare che vi sono alcune scadenze che dovranno rispettare per il completamento dell'*iter* previsto, scadenze attualmente fissate come di seguito:




Le singole Regioni avevano facoltà di prevedere diversi termini per il versamento della seconda e della terza rata degli *oneri concessori*; occorre pertanto verificare la legge eventualmente emanata dalla Regione sul cui territorio è collocato l'immobile oggetto di regolarizzazione (sono numerose le Regioni che si sono avvalse di questa possibilità).



Per le costruzioni abusive su suolo demaniale il termine per la presentazione della denuncia catastale è fissato nel 30 aprile 2005; entro il 31 maggio 2005 l'Agenzia del Demanio si dovrà esprimere sul diritto a mantenere o meno la costruzione e sulla possibilità acquisto dell'area dal parte del soggetto che chiede la regolarizzazione.

20 dicembre 2005



Versamento dell'ICI sull'immobile regolarizzato per le annualità 2003, 2004 e 2005.

Il versamento verrà effettuato sulla base della rendita attribuita a seguito di presentazione della denuncia catastale (come detto da effettuarsi entro il 31 ottobre 2005); dall'imposta calcolata sulle 3 annualità dovrà essere dedotto l'acconto versato entro il 20 dicembre 2004 (pari ad 2 per ciascun metro quadrato regolarizzato).

Definizione della sanatoria

Si ricorda che la presentazione della domanda, di per sé, non è sufficiente a rendere definitiva la sanatoria: l'opera risulta, infatti, sanata una volta trascorsi **24 mesi** dal pagamento dell'ultima rata dell'oblazione e degli oneri concessori senza che il Comune si sia espresso in termini negativi (ossia, è maturato il cosiddetto silenzio assenso), purché:

- abbia consegnato tutta la documentazione richiesta al momento della presentazione della domanda;
- abbia integrato la documentazione con denuncia catastale, dichiarazione di variazione ICI, ove richiesto denuncia TARSU e tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- se necessario, abbia ricevuto parere favorevole dall'autorità preposta ai vincoli;
- abbia presentato l'eventuale documentazione richiesta dalla Regione interessata.

Se il Comune esprime parere negativo alla definizione, il soggetto che ha presentato la richiesta di sanatoria non ha comunque diritto a richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, in quanto queste vanno ad estinguere il reato di abuso edilizio.

Occorre comunque ricordare che il diniego da parte dell'Ente Locale deve essere motivato, come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7785/2004.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi